

Legge regionale 13 luglio 1981 , n. 43 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 41

(Commissione consultiva in materia di assistenza zoottrica)

Allo scopo di consentire la partecipazione anche degli allevatori - tramite le loro rappresentanze di categoria - per la formulazione di proposte e pareri non vincolanti sui programmi di attività e sulle modalità di erogazione delle prestazioni del servizio di assistenza zoottrica, viene istituita una Commissione presso ogni Unità sanitaria locale nominata - con atto formale - dal Comitato di gestione, così composta:

- dal responsabile del settore competente in materia di assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria, in veste di Presidente;
- da un funzionario appartenente all' Ispettorato provinciale dell' agricoltura;
- da un rappresentante dell' Ordine provinciale dei veterinari;
- da sei rappresentanti degli allevatori scelti dalle organizzazioni più rappresentative della Provincia.

La segreteria della Commissione è affidata a un impiegato dell' Unità sanitaria locale ove ha sede l' organo collegiale medesimo.

È in facoltà del responsabile del settore veterinario - quale Presidente - di richiedere il parere della Commissione in tutti i casi nei quali lo ritenga opportuno.

La Commissione, inoltre, si riunisce ogni qualvolta lo richieda la maggioranza dei componenti.